

prot. n. 977/C.R.

Il suono delle campane, per usanza antica ed espressione della tradizione religiosa, ha lo scopo di raccogliere i fedeli alle sacre celebrazioni, di richiamarli in momenti particolarmente significativi e importanti per la vita comunitaria e di invitarli alla preghiera.

Negli ultimi tempi, per le mutate condizioni culturali, in alcune località dell'Arcidiocesi sono sorte delle difficoltà che talvolta si sono trasformate in cause giudiziarie avverso il suono delle campane e il battito delle ore.

Prendendo occasione da questa circostanza riteniamo opportuno ormai, su questo argomento, tenere conto sia delle mutate esigenze della gente quanto della necessità di promuovere, nella comunità cristiana, una sensibilità nuova verso questa bella e secolare forma di comunicazione che aggiorni la tradizione per diventare espressione compresa di testimonianza di fede.

Si ritiene utile, pertanto, dettare alcune norme in merito invitando i Parroci, con la collaborazione dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali, di volerne curare l'esecuzione dando nel contempo opportuna informazione e spiegazione ai fedeli.

Contemporaneamente queste norme intendono dare attuazione anche al contenuto della legge 26 Ottobre 1995, n.447 che fissa criteri in merito all'inquinamento acustico.

Per quanto attiene il battito delle ore, nelle località in cui il funzionamento dell'oro-logio è gestito dal Comune, si avrà cura di prendere opportuni contatti e accordi.

Venga tenuto comunque sempre presente che un atteggiamento di prudenza, attenzione e carità verso la gente è quasi sempre in grado di evitare quegli attriti e incomprensioni che possono sfociare nell'ostilità o condurre ad azioni legali.

Pertanto, richiamato il nostro precedente decreto n.5056/C.R. del 3 Gennaio 1992 e uditi il Consiglio Presbiterale nella seduta del 21 dicembre 1995 e il Collegio dei Vicari Foranei nella sua riunione del 16 novembre 1995, con il presente decreto

DISPONIAMO

1) Le campane non abbiano a suonare prima delle ore 7 e dopo le ore 22, ad eccezione della notte del Santo Natale, della Veglia pasquale e in altre straordinarie occasioni.

2) Il suono dell'Ave Maria e del mezzogiorno venga fatto con una sola campana. Nelle località dove vi fossero più chiese sufficientemente vicine i rispettivi rettori s'accordino perchè - eventualmente - il suono venga dato dalle campane di una sola chiesa.

3) La durata del suono delle campane sia comunque breve.

4) In occasione dell'annuncio della morte e dei funerali ci si attenga agli usi locali, sempre però in modo sobrio e limitato.

Dato a Udine li 22 dicembre 1995



Alfredo Battisti

Il cancelliere arcivescovile

V. Monocci